



COMUNE DI MONTECASTRILLI

Provincia di Terni

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 4 luglio 2024

INDICE

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Modalità di adozione

ART. 3 – Agevolazioni

ART. 4 – Verifiche e controlli

ART. 5 – Decesso o smarrimento

ART. 6 – Norme abrogate

ART. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento

ART. 8 – Rinvio

ART. 9 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art.1 – Finalità

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Montecastrilli, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
2. L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni in grado di garantire al cane un trattamento corretto, con diritto di prelazione a parità di scelta, dei cittadini residenti nel Comune di Montecastrilli.
3. I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Montecastrilli.
4. L'adozione del cane può avvenire:
 - a) in forma definitiva, qualora il proprietario non lo abbia reclamato entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
 - b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire il cane al proprietario che ne facesse richiesta entro il termine di cui alla lettera a).
5. Prima della consegna al richiedente, il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto sarà prescritto dal servizio veterinario della ASL.
6. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario della ASL non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 3 – Agevolazioni

1. L'adozione è completamente gratuita e prevede, previa disponibilità di bilancio, le seguenti agevolazioni:
 - a) intervento di sterilizzazione dei cani, da effettuare presso l'ambulatorio veterinario della ASL, qualora l'adottante ne faccia richiesta;
 - b) un contributo di € 400,00 per ogni cane adottato, che verrà erogato nel seguente modo:
 - € 200,00 per il primo anno;
 - € 200,00 per il secondo anno.

Il contributo sarà erogato a seguito di rendicontazione e dimostrazione delle spese sostenute per la cura ed il mantenimento dell'animale.

Il contributo sarà erogato compatibilmente con le disponibilità di bilancio, e previa verifica delle condizioni generali del cane.

Art. 4 – Verifiche e controlli

1. Il responsabile della struttura convenzionata comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Montecastrilli, trasmettendone la relativa scheda di affido.
2. L'ufficio comunale preposto potrà, in qualsiasi momento, a sua discrezione, verificare le condizioni di detenzione del cane.
3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

Art. 5 – Decesso o smarrimento

1. L'affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell'animale, ha l'obbligo di avvisare tempestivamente il servizio veterinario della ASL e il Comune di Montecastrilli per gli accertamenti di rito. Qualora venisse riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, l'affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il servizio veterinario della ASL.

Art. 6 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 7 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 8 – Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio dell'Ente.